Ai Comitati Regionali e Provinciali A.S.C.
Alle ASD e SSD affiliate ad A.S.C.
Ai docenti e ai formatori A.S.C.
Agli insegnanti di yoga

**Oggetto:** insegnamento dello yoga e titoli rilasciati dagli Enti di Promozione Sportiva dopo il D.M. 7 luglio 2026

## 1. Premessa

Il decreto del Ministro per lo Sport e i Giovani del 7 luglio 2026 ha riconosciuto lo Yoga come attività sportiva ai fini dell'iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. Per le associazioni e le società sportive che lo propongono è un passo avanti. C'è però chi lo sta già leggendo come un via libera a corsi brevi per "insegnante di yoga", chiusi con un diploma o un tesserino sportivo.

A.S.C. e ASSOYOGA Italia, l'associazione che rappresenta gli insegnanti di yoga in Confcommercio Professioni, ritengono necessario chiarire con una posizione comune chi può formare e qualificare gli insegnanti, e quali regole valgono da oggi nel circuito A.S.C.

## 2. Il quadro normativo

Il decreto è stato adottato ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 39/2021 e dispone la pubblicazione del regolamento tecnico presentato con l'istanza, che descrive soltanto la pratica delle posizioni: un elenco di oltre cento asana, divise in sei gruppi, e tre sequenze del Saluto al sole. Non tratta la complessa totalità delle tecniche yoga né la formazione di chi insegna. Ne deriva, a nostro giudizio, che il riconoscimento sportivo riguarda la sola pratica posturale.

L'insegnamento dello yoga, invece, ha già un proprio ordinamento. È una professione non organizzata in ordini o collegi, disciplinata dalla Legge 14 gennaio 2013, n. 4, e dispone di una norma tecnica nazionale, la UNI 11661:2016 "Attività professionali non regolamentate - Insegnante di yoga - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza", alla quale l'art. 6 della legge collega la qualificazione del professionista. ASSOYOGA Italia è inserita nell'elenco tenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy ai sensi dell'art. 2, comma 7, tra le associazioni che rilasciano ai propri iscritti l'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi previsto dagli artt. 7 e 8, dopo la verifica della formazione e con l'obbligo dell'aggiornamento continuo. Chi lo desidera può inoltre ottenere, ai sensi dell'art. 9, la certificazione di conformità alla norma UNI presso un organismo accreditato.

Gli Enti di Promozione Sportiva non hanno un ruolo in questo percorso. Il loro Regolamento, approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con la deliberazione n. 1525 del 28 ottobre 2014, stabilisce che gli attestati dei corsi per operatori sportivi hanno valore nell'ambito associativo dell'Ente, salvo le convenzioni con

Federazioni e Discipline Sportive Associate o i programmi delle Scuole Regionali dello Sport (art. 2, comma 1, lettera b). Un diploma o un tesserino rilasciato da un Ente non qualifica dunque come insegnante di yoga, e presentarlo come tale può integrare una pratica commerciale ingannevole ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice del consumo.

## 3. Disposizioni

a) A.S.C. non organizza, non autorizza e non riconosce corsi di formazione per insegnanti o istruttori di yoga e non rilascia diplomi, tesserini o attestati di yoga.

b) I corsi A.S.C. di altre discipline non possono comprendere moduli presentati come formazione all'insegnamento dello yoga, né richiamarlo nei programmi, nelle locandine, sui siti e sui social.

c) Entro quindici giorni i Comitati comunicano alla Segreteria nazionale A.S.C. i corsi di yoga già avviati o in programma. Questi corsi sono annullati, con tempestiva informazione agli iscritti e tutela dei loro diritti.

d) I diplomi e i tesserini A.S.C. già rilasciati con la dicitura "yoga" non hanno valore di qualificazione all'insegnamento. Su richiesta dell'interessato, e verificato il contenuto effettivo del corso, A.S.C. li sostituisce con un attestato che indica soltanto la disciplina sportiva che ne è stata oggetto.

e) Per presentare i corsi e i titoli A.S.C. non si usano espressioni come "diploma ufficiale", "riconosciuto dal CONI", "certificazione", "qualifica professionale", "professionista qualificato", né il logo del CONI o di altre istituzioni.

f) Il mancato rispetto di queste disposizioni comporta il ritiro del corso e il non riconoscimento dei relativi titoli, oltre alle misure previste dai regolamenti A.S.C. a carico del Comitato o dell'associazione responsabile.

## 4. Lezioni di yoga nelle ASD e SSD affiliate

La pratica posturale descritta nel regolamento tecnico può essere indicata come attività sportiva ai fini del Registro. Chi la conduce verso un corrispettivo, fuori dalle prestazioni amatoriali, può essere inquadrato come lavoratore sportivo ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 36/2021, se ne ricorrono i requisiti a partire dal tesseramento. Le attività che vanno oltre la pratica posturale restano fuori dal riconoscimento sportivo e vanno inquadrate con il proprio consulente.

A.S.C. chiede alle associazioni e società affiliate di affidare le lezioni a insegnanti in possesso dell'attestato rilasciato da un'associazione professionale inserita nell'elenco del Ministero, come ASSOYOGA Italia, o della certificazione UNI 11661. Questi insegnanti possono essere tesserati come tecnici dall'associazione per cui operano senza frequentare alcun corso A.S.C.

## 5. Formazione degli insegnanti

La Legge 4/2013 non rende obbligatorio alcun titolo, ma offre a chi vuole insegnare yoga gli strumenti per farsi riconoscere dagli utenti: una formazione completa presso una scuola qualificata, l'iscrizione a un'associazione professionale che rilascia l'attestato e l'aggiornamento continuo per mantenerlo, a cui si può aggiungere la certificazione UNI 11661. Requisiti e modalità di iscrizione ad ASSOYOGA Italia sono indicati su www.assoyoga.it.

## 6. Segnalazioni e decorrenza

Corsi o materiali non conformi possono essere segnalati a segreteria@ascsport.it o ad ASSOYOGA Italia, attraverso i contatti pubblicati su www.assoyoga.it. Le disposizioni del punto 3 si applicano dalla data di pubblicazione della presente circolare. Entro quindici giorni i Comitati adeguano siti, pagine social e materiali promozionali.

*Roma, 19 ottobre 2026*

**Per A.S.C. Attività Sportive Confederate APS ETS**
Il Presidente
Avv. Maria Cecilia Morandini

**Per FIIS Federazione Italiana Imprenditori Sportivi**
Il Presidente
Dott. Alessandro Londi

**Per ASSOYOGA Italia**
La Presidente
Dott.ssa Antonietta Rozzi